

ASSOCIAZIONE VIAGGIATORI PENDOLARI DEL TRASPORTO AEREO

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –SCOPO

Art. 1 E' costituita in Cagliari con sede in Selargius (CA) Via Monte Gran San Bernardo 8 un'associazione denominata Associazione Viaggiatori Pendolari del Trasporto Aereo in seguito AVPTA.

Art. 2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo dell'associazione è quello di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o di studio devono utilizzare il mezzo di trasporto aereo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, l'associazione si propone di:

Contribuire al miglioramento del servizio di trasporto aereo

Contribuire al miglioramento dei servizi di collegamento città aeroporto

Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti; pendolari

Informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti aerei in generale;

L'associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente statuto.

Art. 4 L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, aventi i requisiti prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

SOCI

Art. 5 – I soci si distinguono in ordinari e fondatori. Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l'accettazione delle norme del presente statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo statuto. Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Essi hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari, salvo l'obbligo di fare domanda di ammissione.

Art. 6 – Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali. Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. I soci, finché dura l'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 del Codice Civile.

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per:

recesso del socio;

espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo

decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro sei mesi dal termine dell'anno

In nessun caso, il socio ha diritto alla restituzione delle quote versate.

PATRIMONIO

Art. 8 – Il patrimonio dell'associazione è costituito: dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di Enti e di Istituzioni ed amministrazioni pubbliche. È fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 10 – L'assemblea, alla quale partecipano tutti i soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea discute ed approva il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo, nonché il bilancio e l'attività preventiva dell'associazione. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'associazione.

Art. 11 – I soci sono convocati con lettera o e-mail con un preavviso di almeno 10 giorni sulla data fissata per l'Assemblea. La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di 5 soci.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso elegge un Presidente ed un segretario, che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; delibera l'ammissione, la decadenza e l'espulsione del socio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – L'anno sociale inizia il 1 Dicembre e si chiude il 30 Novembre

SCIoglimento

Art. 14 – In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazioni dovrà essere devoluto ad Associazione, Ente pubblico o privato, avente le medesime finalità.